



# COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

**COPIA**

N.87 Reg Delib.  
in data 17-11-2016

PROVINCIA DI TREVISO

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: Programmazione triennale 2017/2019 del fabbisogno di personale.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **diciassette** del mese di **novembre** alle ore 18:00, presso questa Sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta.

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune:

<b>Dalto Loris</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Comuzzi Giorgio</b>	<b>Vicesindaco</b>	<b>P</b>
<b>Antiga Wally</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>
<b>Rizzo Maria Assunta</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>De Pizzol Benedetto</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale, dott.ssa Nadalin Daniela.

Assume la presidenza il signor Dalto Loris in qualità di Sindaco che, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

N. 706 Reg.Pubbl.

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Il Responsabile del Servizio che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line il giorno 12-12-2016 per 15 giorni consecutivi.

San Pietro di Feletto, 12-12-2016

**Il Responsabile del Servizio**  
**F.to Pizzol Lucia**

Parere in ordine alla **regolarità tecnica** ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: **Favorevole**

Data: 07-12-2016

Il Segretario Comunale  
Responsabile Ufficio Personale  
Nadalin Daniela

Parere in ordine alla **regolarità contabile** ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: **Favorevole**

Data: 17-11-2016

Il Responsabile del servizio  
F.to Pizzol Lucia

### **Programmazione triennale 2017/2019 del fabbisogno di personale.**

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

##### **Premesso che:**

- l'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i;
- l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, commi 1 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché l'art. 39 della legge 27.12.1997 n. 449, prescrivono l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio di riduzione delle spese di personale;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 come modificato dall'art.16, comma 1, della legge 183/2011, dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o

rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

**Richiamate** le seguenti norme specifiche afferenti alla gestione del personale:

- l'art. 1, c. 557, L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1, del D.L. 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, impone agli enti sottoposti al patto di stabilità interno di assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
  - a) abrogata;
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

**Ricordato poi, che**, in applicazione a quanto stabilito dal predetto art. 1, c. 557, della L. 296/2006 costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

**Visto** il successivo comma 557/quarter, introdotto dall'art. 3, comma 5/bis del D.L. 90/2014 che, con decorrenza dall'anno 2014 introduce l'obbligo del contenimento della spesa di personale ai fini del rispetto del comma 557 entro il valore medio delle stesse spese nel triennio 2011/2013;

**Richiamate** inoltre le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

- art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 114/2014 (come modificato dall'art 4, comma 3, della legge 125/2015 di conversione del decreto-legge 78/2015): OMISSIS. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, OMISSIS nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì

- consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.
- art. 1, comma 228, della legge 208/2015: le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, a una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. OMISSIS. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (spesa per assunzioni pari al 100% delle cessazioni dell'anno precedente se il rapporto spese di personale/spese correnti è inferiore al 25%), è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.
  - art. 16, comma 1-bis del d.l. 113/2016: l'art. 16, comma 1-bis, del d.l. 113/2016, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto che "All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti/popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti/popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti”.

**Richiamato** il decreto del Ministero dell'Interno del 24 luglio 2014, disciplinante i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016, che stabilisce per i Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti, un rapporto di 1/151, che per questo Comune significherebbe una dotazione organica di circa 36 dipendenti, a fronte dei 22 previsti;

**Dato atto** che per il Comune di San Pietro di Feletto la capacità assunzionale per gli anni 2017 e 2018 è pari al 75%, mentre per l'anno 2019 è pari al 100% delle cessazioni dell'anno precedente;

**Considerato** che questo Ente, non ha somme a disposizione, ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali previste dal richiamato art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, in quanto nel triennio 2014/2016 non si sono verificate cessazioni di personale di ruolo;

**Dato quindi atto** della possibilità di provvedere alla copertura dei posti che si dovessero rendere vacanti mediante il solo istituto della mobilità tra Enti, con le limitazioni sopra rammentate;

**Tenuto conto** che per far fronte alla carenza di personale, promuovendo nel contempo occasioni di impiego a favore di soggetti residenti nel Comune di San Pietro di Feletto, si provvederà nei limiti della normativa e delle disponibilità di bilancio, mediante l'attivazione di rapporti di lavoro occasionale di tipo accessorio sulla base delle modalità previste dal D.Lgs. 81/2015, rivolti a cittadini, che:

- siano disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015,
- non siano percettori di trattamenti di sostegno al reddito o fruitori di ammortizzatori sociali,

- siano sprovvisti di trattamento pensionistico di vecchiaia, anzianità e inabilità (con eccezione quindi dei titolari di trattamenti di reversibilità, di assegni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di assegni e pensioni di invalidità civile);

**Ritenuto** altresì di continuare ad avvalersi dei benefici di cui alla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili, con particolare riguardo all'art. 26 del D.Lgs. 150/2015 (come modificato dall' art. 1-bis, comma 1, D.L. 1° ottobre 2015, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2015, n. 189), per l'attuazione di progetti di pubblica utilità, dandosi atto che, ai sensi del novellato comma 12 del citato articolo, per i progetti di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro prevista dal comma 2 del medesimo articolo, continuano a trovare applicazione gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

**Atteso** che previa attenta valutazione dell'incidenza dei costi e della disponibilità finanziaria sarà possibile il ricorso a forme flessibili di impiego (convenzioni ai sensi dell'art. 14 CCNL 21/01/2004, somministrazione lavoro, tempo determinato), nei casi e con i limiti fissati dalla normativa di riferimento:

- per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto,
- per la sostituzione di personale assente per maternità e congedi parentali,
- per soddisfare le esigenze organizzative dell'ente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
- per lo svolgimento di attività stagionali,
- per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio,
- per lo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli enti, quando agli stessi non sia possibile far fronte con il personale in servizio o siano direttamente rivolti ai soggetti svantaggiati;
- per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie purché siano avviate le procedure per la copertura dei posti stessi;

**Atteso** poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

**Vista** la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

**Richiamato** quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014,

e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

**Visto** l'art. 76, comma 4, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che vieta agli enti, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione;

**Rilevata** la seguente tabella riassuntiva:

<b>Spesa complessiva lavoro flessibile Anno 2009</b>			
Tipologia	senza oneri	oneri	con oneri
T. determinato L.L.	€ 11.296,04	€ 4.306,31	€ 15.602,35
T. determinato F.V.	€ 5.338,80	€ 2.190,43	€ 7.529,23
<b>Totali</b>	<b>€ 16.634,84</b>	<b>€ 6.496,74</b>	<b>€ 23.131,58</b>
<b>Spesa presunta lavoro flessibile Anno 2017</b>			
Tipologia	senza oneri	oneri	con oneri
LSU	€ 885,00	€ 1.325,00	€ 2.210,00
VOUCHER	€ 6.500,00		€ 6.500,00
<b>Totale</b>			<b>€ 8.710,00</b>
<b>Spesa presunta lavoro flessibile Anno 2018</b>			
Tipologia	senza oneri	oneri	con oneri
LSU		€ 1.250,00	€ 1.250,00
VOUCHER	€ 6.500,00		€ 6.500,00
<b>Totale</b>			<b>€ 7.750,00</b>
<b>Spesa presunta lavoro flessibile Anno 2019</b>			
Tipologia	senza oneri	oneri	con oneri
LSU		€ 1.250,00	€ 1.250,00
VOUCHER	€ 6.500,00		€ 6.500,00
<b>Totale</b>			<b>€ 7.750,00</b>

**Preso atto** che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

**Ricordato** che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 829.826,43:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 832.699,38	€ 828.827,23	€ 827.952,69	€ 829.826,43
Spesa di personale prevista per l'anno 2017			€ 786.004,46
Spesa di personale prevista per l'anno 2018			€ 785.026,46
Spesa di personale prevista per l'anno 2019			€ 785.052,46

**Dato atto** che l'attuale dotazione organica è quella approvata con propria deliberazione n. 83 del 03.11.2016;

**Ritenuto** di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2017-2019 come da allegato A);

**Preso atto** che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019;

**Preso atto** che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:

- art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001, rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente;
- art. 33, comma 2, del d.gs.165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006, approvazione del piano triennale di azioni positive;
- art. 1, comma 557, e comma 557-quater della legge 296/2006, contenimento delle spese di personale;
- art. 76, comma 4, del d.l.112/2008, rispetto del patto di stabilità interno dell'anno 2016;
- art. 27, comma 2, lett. c), del d.l 66/2014, convertito nella legge 89/2014, di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 185/2008, obbligo di certificazione dei crediti;

**Dato atto** che:

- questo Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015 e, dalle verifiche effettuate, si ritiene lo rispetterà anche per l'anno 2016;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell' art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;

- con deliberazione giuntales n. 85 del 03.11.2016, ha approvato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- questo ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 03.11.2016;

**Evidenziata** comunque la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio;

**Visto** l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

**Atteso** che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

**Dato atto** che la presente proposta di deliberazione sarà oggetto di specifica informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative;

**Visto** il d.lgs. 267/2000;

**Visto** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

**Ritenuto** di provvedere in merito con urgenza, stante la relazione del presente atto con l'approvazione del D.U.P. relativo agli esercizi 2017-2018-2019;

**Tutto** ciò premesso

A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. **di approvare** integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di approvare** la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018, come da allegato A);
3. **di dare atto** che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019;
4. **di informare** dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;



5. **di dichiarare**, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/18.8.2000.

Prima Vuota

Prima Vuota

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
**F.to Dalto Loris**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Nadalin Daniela**

---

**COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI**  
**(art. 125 decreto legislativo 18.08.2000 n. 267)**

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 12-12-2016 giorno di pubblicazione – ai Capogruppo consiliari come previsto dal comma 1 dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

San Pietro di Feletto, 12-12-2016

**Il Responsabile del Servizio**  
**F.to Pizzol Lucia**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
**(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell'Art. 32 – comma 1 – della Legge n. 69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal .

San Pietro di Feletto,

**Il Responsabile del Servizio**  
**Pizzol Lucia**

---

S La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua adozione.

---

Presentato ricorso nei confronti della suesesa deliberazione:

- al T.A.R. in data \_\_\_\_\_

decisioni \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- al Difensore civico regionale in data \_\_\_\_\_

decisioni \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

San Pietro di Feletto, 12-12-2016

**Il Responsabile del Servizio**  
**Pizzol Lucia**